



Roma, 16/08/2023

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202300007851/AG
Oggetto: Corte costituzionale sentenza 171/2023 – vaccino anti-Covid e differimento termini per i soggetti guariti
Circolare n. 14592
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del DL 44/2021 che demandava a "circolari del Ministero della Salute" l'individuazione del termine di differimento della vaccinazione anti SARS-CoV-2 per gli operatori sanitari contagiati e guariti. Per la Consulta, è corretta la scelta di demandare al Ministero della salute una valutazione strettamente tecnica da condurre alla stregua del dato scientifico e della sua rapida evoluzione nel contesto emergenziale.

La Corte costituzionale, con [sentenza n. 171/2023](#), si è pronunciata sull'annosa vicenda della decorrenza dei termini di vaccinazione per i sanitari guariti dal COVID-19, dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'art. 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella L. 76/2021.

Il giudizio principale è stato promosso da un'infermiera che, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, ha contratto il virus SARS-CoV-2 e, acquisita la certificazione di avvenuta guarigione, è rientrata a lavoro in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del medesimo D.L. 44/2021. Successivamente, il datore di lavoro le comunicava di dover produrre il certificato vaccinale entro tre giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni decorrenti dal giorno in cui era risultata positiva al test diagnostico. Da qui il ricorso della professionista dinnanzi al Tribunale di Padova – sez. lavoro, affinché fosse accertata l'esistenza di un'esenzione dall'obbligo vaccinale per un periodo di 12 mesi dalla guarigione, ovvero, in subordine, di 6 mesi, come previsto dalle circolari del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 e del 21 luglio 2021.

Nel contesto di tale procedimento, il Tribunale di Padova ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 4, commi 1 e 5, del D.L. 44/2021 per contrasto con gli artt. 23 e 32 Cost., ritenendo che tali disposizioni avrebbero delegato alle

circolari ministeriali la disciplina delle indicazioni e dei termini della vaccinazione obbligatoria per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario contagiati dal virus e poi guariti. Le disposizioni censurate costituivano, secondo il Tribunale rimettente, prescrizioni normative “in bianco”, che non definivano alcun criterio volto a orientare la discrezionalità dell’amministrazione.

Al contrario, la Consulta - ribadendo quanto già affermato in altre pronunce - ha sottolineato che la Costituzione, con la riserva di legge relativa, prevista all’art. 32, non fa ricadere sul Legislatore l’obbligo di introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma ammette che questa sia variamente integrata da atti normativi secondari, così come consente all’amministrazione di adottare atti chiamati a specificare e concretizzare il complesso dei precetti normativi. Nei casi di riserve relative, pertanto, la legge può conferire poteri amministrativi, purché definisca contenuti e modalità del loro esercizio.

Nel caso di specie – precisa la Corte – *“l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 era imposto dalla legge (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito), in attuazione di un non irragionevole bilanciamento tra le due confliggenti dimensioni, individuale e collettiva, della salute (sentenza n. 14 del 2023), così come era ancora la legge a individuare quando gli operatori sanitari erano esenti dall’obbligo vaccinale e a prescrivere la procedura da seguire per accertarne l’adempimento (art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito). Era sempre la fonte primaria, infine, a determinare le conseguenze derivanti dall’inadempimento di detto obbligo, consistenti nella sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione (art. 4, commi 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito), misure che questa Corte ha ritenuto strettamente funzionali a perseguire la finalità di riduzione della circolazione del virus (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023)”*.

In questo quadro normativo, il Legislatore si è, dunque, limitato a demandare a *“circolari del Ministero della salute”* l’individuazione del termine di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e guariti, individuazione che, dovendo essere compiuta sulla base di dati tecnico-scientifici, ha imposto *“l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire”* come quella verificatasi durante l’emergenza sanitaria.

In tal senso, si giustifica, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, il ricorso alla circolare ministeriale come atto amministrativo adottato dal Ministero della salute, al quale *“non era demandato l’esercizio di discrezionalità amministrativa – che implica, come è noto, valutazione, ponderazione e bilanciamento di interessi comunque coinvolti nel procedimento – ma una mera valutazione di ordine tecnico da condurre alla stregua del dato scientifico e della sua rapida evoluzione”*.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)